



Mare Group S.p.A. Regolamento del Piano di Stock Option 2024 – 2027

Regolamento del Piano di Stock Option 2024-2027 Mare Group S.p.A. (di seguito il “**Regolamento**”).

Premessa

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina applicabile al “Piano di Stock Option 2024-2027 Mare Group S.p.A.” rivolto ai dipendenti e/o agli amministratori di Mare Group S.p.A. e/o delle società facenti parte del proprio perimetro di consolidamento (le “**Società del Gruppo**” e, complessivamente il “**Gruppo**”). Le clausole del Regolamento sono tra loro inscindibili.

1. Definizioni

1.1. Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Azioni ovvero Azioni Ordinarie	Indica le azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale espresso.
Beneficiari	Indica i destinatari del Piano ai quali saranno attribuiti i Diritti, ovvero i dipendenti, e/o gli amministratori della Società e/o delle Società Gruppo individuati dal Consiglio di Amministrazione.
Consiglio di Amministrazione	Indica il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Euronext Growth Milan ovvero EGM	Indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato “Euronext Growth Milan”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Giorno Lavorativo	Indica un giorno diverso da sabato, domenica e altro giorno festivo a Milano.
Emittente o Società	Indica Mare Group S.p.A., con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA), via Ex Aeroporto Snc n. 3, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli n. 07784980638
Opzione	Indica il diritto attribuito al Beneficiario di sottoscrivere una Azione secondo quanto previsto nel presente Regolamento e nella Lettera di Offerta.
Periodi di Riferimento	Indica l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Piano	Indica il Piano denominato “Piano di Stock Option 2024-2027 Mare Group S.p.A.”, costituito dal presente Regolamento e dalla documentazione attuativa dello stesso, come eventualmente modificati ai sensi del Paragrafo 13.2 del presente Regolamento.
Primo Periodo di Riferimento	Indica l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Rapporto	Indica il rapporto di amministrazione e/o di dipendenza tra ciascun Beneficiario e la Società e/o una delle società del Gruppo.
Regolamento	Indica il presente Regolamento che prevede i termini e le condizioni del Piano, unitamente ad eventuali modifiche che ad esso possano essere apportate ai sensi del Paragrafo 13.2 del presente Regolamento.
Secondo Periodo di Riferimento	Indica l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Statuto	Indica lo statuto sociale della Società di volta in volta in vigore.
Terzo Periodo di Riferimento	Indica l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.
TUF	Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato e integrato.
TUB	Indica il Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come di volta in volta modificato e integrato.

2. Oggetto del Piano

- 2.1. Il Piano prevede l'assegnazione gratuita di massime n. 250.000 Opzioni che attribuiscono al Beneficiario il diritto di ricevere Azioni Ordinarie a seguito dell'esercizio delle Opzioni, nel rapporto di numero 1 (una) Azione Ordinaria per ogni numero 1 (una) Opzione esercitata. Il Piano prevede che, a scelta della Società, possano essere attribuite al Beneficiario Azioni Ordinarie detenute dalla Società quali azioni proprie, di volta in volta, in portafoglio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile.
- 2.2. Il Piano non limiterà il diritto della Società e/o del Consiglio di Amministrazione di aumentare e/o ridurre a propria discrezione il capitale sociale della Società e di approvare e adottare altri piani di incentivazione, anche riservati ad altre categorie di beneficiari, o in ogni caso di disporre l'attribuzione di azioni ai sensi degli Articoli 2349 e 2441 del Codice Civile.
- 2.3. La Società si riserva inoltre di attivare le iniziative di clawback stabilite nelle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione vigenti della Società e, pertanto, in caso di (i) comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Società; (ii) violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 13 del TUF o, quando il soggetto è parte interessata, dell'art. 53, commi 4 e ss., del TUB (se applicabili) o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; e (c) comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Società.

3. Assegnazione delle Opzioni

- 3.1. Le Opzioni sono attribuite al Beneficiario a titolo gratuito.
- 3.2. Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 2.1 che precede, le Opzioni saranno attribuite, anche in più tranches, in un ammontare che verrà determinato in relazione a ciascuna assegnazione dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.3. Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 3.2, il numero delle Opzioni complessivamente assegnate a ciascun Beneficiario sarà indicato nella lettera individuale con la quale la Società comunicherà la proposta di adesione al Piano (la "**Lettera di Offerta**") che, unitamente ai relativi allegati, dovrà essere sottoscritta per accettazione da ciascun Beneficiario a pena di decadenza dalla partecipazione al Piano entro i termini ivi previsti.
- 3.4. Ogni Opzione dà diritto a sottoscrivere una Azione Ordinaria, fermo restando che (i) la sottoscrizione da parte di ciascun Beneficiario delle Azioni corrispondenti alle Opzioni è soggetta a tutti i termini e condizioni previsti nel presente Regolamento e nella Lettera di Offerta; e (ii) il numero di Opzioni complessivamente attribuito a ciascun Beneficiario rappresenta esclusivamente il numero massimo delle Azioni che lo stesso avrà diritto di sottoscrivere, ove i predetti termini e condizioni siano integralmente soddisfatti.
- 3.5. La maturazione del diritto di esercizio e le condizioni di esercizio delle Opzioni sono soggetti ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Regolamento e nella Lettera di Offerta.

4. Trasferimento delle Opzioni

- 4.1. Le Opzioni sono diritti personali, nominativi, intrasferibili e non negoziabili (fatta salva la loro trasmissione ai successori mortis causa secondo quanto previsto nel presente Regolamento).
- 4.2. Le Opzioni diverranno nulle e non potranno essere esercitate a seguito di tentato trasferimento o negoziazione, salvo quanto previsto all'art. 4.1 che precede, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento dell'Opzione.

5. Prezzo di Esercizio delle Opzioni

- 5.1. Il prezzo di esercizio per ciascuna Opzione è pari ad Euro 0,25 (il "**Prezzo di Esercizio**").

6. Maturazione delle Opzioni

- 6.1. Fermo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento, le Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario matureranno – e diverranno pertanto esercitabili da ciascun Beneficiario –, a condizione che (i) sia in essere il relativo Rapporto (il "**Termine del Periodo di Vesting**"), nonché, (ii) vengano raggiunti gli obiettivi di performance del Gruppo approvati dal Consiglio di Amministrazione e indicati nella Lettera di Offerta (gli "**Obiettivi**").
- 6.2. Il numero delle Opzioni che il Beneficiario avrà concretamente diritto ad esercitare secondo quanto previsto dal presente Articolo 6 (le "**Opzioni Esercitabili**") sarà (i) verificato dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'approvazione del bilancio relativo al Terzo Periodo di Riferimento, e (ii) comunicato dalla Società a ciascun Beneficiario entro il 15 luglio 2027 mediante comunicazione scritta ai sensi del Paragrafo 14.1 del presente Regolamento (la "**Comunicazione delle Opzioni Esercitabili**").

7. Esercizio delle Opzioni

- 7.1. Il Beneficiario avrà diritto di esercitare le Opzioni Esercitabili e, conseguentemente, sottoscrivere Azioni secondo le modalità e subordinatamente alle condizioni previste nel presente Articolo 7.
- 7.2. Il Beneficiario avrà diritto a esercitare le Opzioni Esercitabili secondo le modalità e le condizioni che seguono:
 - (i) il Beneficiario dovrà re-inviare alla Società, ai sensi del Paragrafo 14.1 del presente Regolamento, entro il 31 luglio 2027 la Comunicazione delle Opzioni Esercitabili, debitamente sottoscritta per accettazione (la "**Comunicazione di Esercizio**"), includendovi, altresì gli estremi del conto titoli su cui potranno essere depositate le Azioni sottoscritte in conseguenza dell'esercizio delle Opzioni Esercitabili
 - (ii) ogni Comunicazione di Esercizio dovrà riguardare tutte le Opzioni Esercitabili
 - (iii) entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data di ricezione da parte della Società della Comunicazione di Esercizio, la Società invierà a ciascun Beneficiario una comunicazione scritta ai sensi del Paragrafo 14.1. del presente Regolamento, con l'indicazione: (i) del numero di Azioni che detto Beneficiario è legittimato a sottoscrivere; e (ii) del Prezzo di Esercizio complessivamente dallo stesso dovuto (la "**Comunicazione di Conferma**").
- 7.3. L'esercizio delle Opzioni si intenderà validamente effettuato all'atto della sottoscrizione delle Azioni da parte del Beneficiario e del contestuale integrale pagamento alla Società del relativo Prezzo di Esercizio, da effettuarsi entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla avvenuta ricezione della Comunicazione di Conferma da parte del Beneficiario, mediante ordine irrevocabile ad una banca di procedere al pagamento del Prezzo di Esercizio (la "**Data di Esercizio**").

8. Emissione delle Azioni

- 8.1. Le Azioni da emettere a seguito dell'esercizio delle Opzioni Esercitabili da parte del Beneficiario saranno emesse entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla Data di Esercizio. Resta a tal fine inteso che:
- la Società dovrà emettere le Azioni sottoscritte da ciascun Beneficiario a seguito dell'esercizio delle Opzioni Esercitabili a nome di quest'ultimo
 - le Azioni di cui al punto (i), supra, dovranno essere depositate sul conto titoli indicato da ciascun Beneficiario nella Comunicazione di Esercizio
 - le Azioni sottoscritte da ciascun Beneficiario daranno diritto al medesimo a godere dei diritti spettanti agli azionisti della Società titolari di Azioni Ordinarie a partire dalla data di emissione

9. Cessazione del Rapporto con il Beneficiario

- 9.1. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, cessi il Rapporto tra un Beneficiario e la Società (ciascuno di tali eventi, la **"Cessazione del Rapporto"**) si applicheranno le regole di cui al presente Articolo 9.
- 9.2. Ai fini del presente Articolo 9, per:
- "Giusta Causa"**: si intende (a) la violazione da parte del Beneficiario di norme di legge inerenti il Rapporto; (b) la condanna penale definitiva del Beneficiario per delitto doloso o colposo; (c) il compimento di atti che ledano irrimediabilmente il vincolo fiduciario che caratterizza il Rapporto non consentendone la relativa prosecuzione;
- "Bad Leaver"**: si intendono le ipotesi di Cessazione del Rapporto per: (i) revoca per Giusta Causa dalla carica ricoperta dal Beneficiario, ovvero licenziamento dello stesso al ricorrere di una Giusta Causa; (ii) dimissioni volontarie del Beneficiario;
- "Good Leaver"**: si intende la Cessazione del Rapporto per ipotesi diverse da un Bad Leaver.
- Resta inteso che nel caso in cui si verifichi un'ipotesi di Cessazione del Rapporto, i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui al presente Articolo 9 non si verificheranno ove il Beneficiario – senza soluzione di continuità – mantenga (o assuma) altro Rapporto idoneo ad attribuire al medesimo la qualifica di Destinatario ai sensi del presente Regolamento.
- 9.3. In caso di Cessazione del Rapporto prima dell'esercizio delle Opzioni, dovuta ad una ipotesi di Bad Leaver, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario decadranno automaticamente e saranno private di qualsivoglia effetto e validità e ciò a prescindere dalla data di Cessazione del Rapporto, con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti del Beneficiario.
- 9.4. In caso di Cessazione del Rapporto prima del Termine del Periodo di Vesting, dovuta ad una delle ipotesi di Good Leaver, il Beneficiario (o gli eredi del Beneficiario) manterrà il diritto ad esercitare una quota parte di Opzioni applicando il criterio "pro-rata temporis" sulla base della valutazione del grado di raggiungimento degli Obiettivi, effettuata – con riferimento alla data di Cessazione del Rapporto – in via insindacabile e non contestabile da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché previa verifica delle ulteriori condizioni fissate nella Lettera di Offerta. Tutte le Opzioni non maturate decadranno automaticamente e saranno private di qualsivoglia effetto e validità, con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti del Beneficiario.
- 9.5. Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di derogare, nei termini e nei modi che verranno dallo stesso individuati a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di quanto previsto nel presente Articolo 9.

10. Cause di accelerazione

- 10.1. Le Opzioni matureranno in via anticipata rispetto al Termine del Periodo di Vesting, e il Beneficiario avrà la facoltà di esercitare le Opzioni in via anticipata rispetto al Termine del Periodo di Vesting (la **"Facoltà di Esercizio Anticipato"**), previo raggiungimento degli Obiettivi, al verificarsi degli eventi di seguito indicati e a condizione che, in tale momento, sia in essere il Rapporto:
- per tutto il periodo in cui le azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato (come individuato ai sensi della normativa applicabile pro tempore vigente), promozione di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società ai sensi delle disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta

- pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione, in quanto oggetto di richiamo volontario da parte dello statuto della Società; e
- (ii) per tutto il periodo in cui le azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato (come individuato ai sensi della normativa applicabile pro tempore vigente), deliberazione di operazioni dalle quali possa derivare la revoca della quotazione su tale mercato delle Azioni Ordinarie.
- 10.2. La Società darà comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Accelerazione**”) al Beneficiario entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui uno degli eventi sopra menzionati si sia verificato. La Comunicazione di Accelerazione dovrà indicare, inter alia: (i) il numero delle Opzioni Esercitabili che possono essere esercitate dal Beneficiario; (ii) il Prezzo di Esercizio totale; e (iii) il periodo di esercizio. Troveranno applicazione, mutatis mutandis, le previsioni di cui all’Articolo 7 del presente Regolamento.
- 10.3. Senza pregiudizio per quanto previsto sopra, le Opzioni Esercitabili in esecuzione della Facoltà di Esercizio Anticipato saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del raggiungimento degli Obiettivi relativi a Periodi di Riferimento già conclusi, nelle proporzioni indicate dalla Lettera di Offerta in relazione a ciascun Periodo di Riferimento, restando inteso che gli Obiettivi relativi a Periodi di Riferimento non ancora conclusi alla data della Comunicazione di Accelerazione si intenderanno non raggiunti.

11. Operazioni straordinarie

- 11.1. Qualora le Azioni Ordinarie vengano trasformate in un numero diverso di azioni della Società per effetto di operazioni sul capitale deliberate successivamente all’avvenuto inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’Euronext Growth Milan, incluso il raggruppamento o il frazionamento di azioni, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare le necessarie modificazioni in merito al numero di azioni da collegarsi alle Opzioni assegnate ai sensi del Piano secondo gli applicabili criteri di rettifica e metodologie di generale accettazione.
- 11.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e quindi fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 11.1, il Consiglio di Amministrazione, ove necessario per consentire al Beneficiario l’esercizio dei diritti derivanti dal Piano, attiverà le procedure necessarie da parte dei competenti organi sociali al fine di rettificare, secondo metodologie di generale accettazione, le modalità e condizioni di esercizio delle Opzioni in occasione delle seguenti operazioni:
- (i) operazioni di fusione, incorporazione della Società in altra società e scissione della Società
- (ii) operazioni di riduzione del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, salvo quelle eventualmente possedute dalla Società
- (iii) in caso di distribuzione straordinaria di riserve
- ovvero al verificarsi di altre circostanze, indipendenti dalla volontà del Beneficiario, che lo rendano necessario.
- 11.3. Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell’esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto e quindi il Beneficiario, indipendentemente dall’entità della frazione, avrà diritto, nel concorso di tutte le altre condizioni previste, ad un’azione in meno.
- 11.4. In espressa deroga a quanto previsto dal presente Articolo 11, il Piano non subirà modifiche in ragione dell’esecuzione delle operazioni già deliberate dalla Società che possano determinare una variazione dell’ammontare e/o della composizione del capitale sociale della Società medesima, ivi inclusi i casi, previsti dallo statuto della Società di conversione di azioni di categoria speciale in Azioni Ordinarie della Società medesima.

12. Regime Fiscale

- 12.1. L'ammontare delle ritenute e degli eventuali contributi previdenziali e/o assistenziali di legge che la Società fosse tenuta ad effettuare o versare, ove richiesto dalla normativa fiscale e previdenziale in vigore, saranno (i) trattenute da ogni ammontare che debba essere versato dalla Società a favore del Beneficiario; ovvero nella misura necessaria (ii) il Beneficiario fornirà all'Emittente, a semplice richiesta della Società ed entro 3 Giorni Lavorativi da tale richiesta, i fondi necessari per adempiere ai suddetti obblighi di natura fiscale e contributiva. L'obbligazione della Società di provvedere alla consegna delle Azioni a seguito dell'esercizio delle Opzioni potrà essere subordinata alla corresponsione, oltre che del Prezzo di Esercizio complessivamente dovuto dal Beneficiario, del predetto ammontare sub (ii) da parte del Beneficiario.
- 12.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 12.1, in considerazione della qualificazione di piccola e media impresa innovativa della Società, le Opzioni saranno soggette, laddove ricorrano tutti i requisiti normativi, allo speciale regime fiscale di cui all'art. 27 del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, come richiamato dall'art. 4 del Decreto Legge del 25 gennaio 2015, n. 3.
- 12.3. Resta in ogni caso inteso che la Società non rappresenta, né garantisce, ai Beneficiari alcun particolare trattamento fiscale e contributivo in relazione alle Azioni che potranno essergli attribuite in base al Piano, a seguito dell'esercizio dell'Opzione. I Beneficiari saranno responsabili di ogni onere fiscale e contributivo di loro competenza in base alle leggi pro tempore vigenti e sarà tenuto a verificare autonomamente il trattamento a cui le operazioni oggetto del presente Regolamento o ad esso conseguenti sono soggette.

13. Modificazione delle Opzioni. Cessazione e modificazione del Piano e del Regolamento

- 13.1. Fatte salve le limitazioni indicate nel presente Articolo 13, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la modificazione, cancellazione e sostituzione delle Opzioni non ancora esercitabili dai Beneficiari con il consenso della maggioranza degli interessati; il tutto in modo che il risultato corrisponda al migliore interesse del Gruppo conformemente agli obiettivi del Piano.
- 13.2. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di cessare l'esecuzione del Piano e di apportare al Regolamento, con le modalità più opportune, qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano stesso, avendo riguardo degli interessi dei Beneficiari e del Gruppo, ivi incluso in conseguenza di un mutamento di Legge intervenuto dopo l'approvazione del presente Regolamento.

14. Comunicazioni

- 14.1. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Regolamento, dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata e/o PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, purché indirizzata come segue:
- se indirizzata alla Società, alla stessa in:
via Ex Aeroporto Snc, 3 Pomigliano d'Arco (NA)
Alla cortese attenzione del consiglio di amministrazione
PEC: maregroup@pec.it
 - Se indirizzata ai Beneficiari, all'indirizzo di posta cartacea o di posta elettronica (e-mail ordinaria o PEC) che gli stessi avranno tempestivamente comunicato alla Società, al ricevimento della Lettera di Offerta, secondo le modalità di cui al presente Paragrafo 14.1 del presente Regolamento, ovvero ad altro indirizzo comunicato successivamente alla Società, secondo le medesime modalità.

15. Miscellanea

- 15.1. Qualora un articolo o paragrafo del presente Regolamento risulti illecito, nullo o invalido o inefficace, esso sarà considerato come inefficace entro i limiti di tale illiceità, nullità o invalidità e non pregiudicherà l'efficacia delle altre disposizioni del presente Regolamento.
- 15.2. Tutti i termini previsti nel presente Regolamento devono intendersi come essenziali, fermo restando che, qualora un termine coincida con un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, detto termine verrà automaticamente differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 15.3. Al fine della determinazione dei valori e degli importi del Piano, tutti gli ammontari risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nel presente Regolamento saranno arrotondati al centesimo superiore, se espressi in Euro.
- 15.4. Il Piano e il Regolamento sono regolati e dovranno essere interpretati ai sensi della legge della Repubblica Italiana.
- 15.5. Ogni eventuale controversia relativa al Piano, al presente Regolamento o agli altri documenti inerenti al Piano, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DEL PIANO DI STOCK OPTION 2024-2027 DI MARE GROUP S.P.A.

Il presente documento contiene gli obiettivi di performance del Regolamento del Piano di Stock Option 2024-2027 (il “**Regolamento**”) di Mare Group S.p.A. (l’“**Emittente**” o la “**Società**”) da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

1. Definizioni

1.1. Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito indicato.

1.2. I termini non altrimenti definiti nel presente documento hanno il significato loro ascritto nel Regolamento.

Conto Economico	indica il prospetto di conto economico consolidato del Gruppo.
Beneficiari	Indica i destinatari del Piano ai quali saranno attribuiti i Diritti, ovvero i Dipendenti, e/o gli amministratori della Società e/o delle Società Gruppo individuati dal Consiglio di Amministrazione.
EBITDA	<p>Indica l’EBITDA risultante dal Conto Economico consolidato predisposto dalla Società in conformità ai principi contabili nazionali, approvato e assoggettato a revisione contabile, relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 calcolato secondo le modalità di seguito descritte. EBITDA indica il risultato delle seguenti voci:</p> <p>(+) la voce “Risultato Operativo” (c.d. EBIT – <i>Earning Before Interest and Taxes</i>), determinato come differenza delle voci A) Valore della produzione e B) Costi della produzione del Conto Economico ai sensi dell’articolo 2425 del Codice Civile.</p> <p>(+) i costi di cui alle voci “Ammortamenti” (materiali e immateriali) e “Svalutazioni”;</p> <p>fermo restando che l’EBITDA sarà normalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) dei costi straordinari e/o non ricorrenti legati all’esecuzione di operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo i costi sostenuti per operazioni straordinarie sul capitale, i transaction cost – per la sola parte inerente al business aziendale – sostenuti per l’acquisizione di partecipazioni, di rami aziendali e/o altre operazioni societarie non rientranti nell’ordinaria gestione – es. joint venture, partnership, ecc. - ove tali operazioni venissero perfezionate con successo)(ii) dei canoni di leasing iscritti nel conto economico(iii) in diminuzione per la quota parte delle spese relative all’incremento delle immobilizzazioni in corso oggetto di capitalizzazione (voce A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni del Conto Economico ai sensi dell’articolo 2425 del Codice Civile), il cui ammontare maturato dovesse eccedere, rispettivamente, il 35%, il 25% e il 20% dei ricavi delle vendite registrati negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. Nel caso in cui il valore della voce di spesa relativa all’incremento delle immobilizzazioni in corso oggetto di capitalizzazione dovesse eccedere le percentuali sopra individuate, ogni euro eccedete sarà stornato dal computo dell’EBITDA
EBITDA Margin	Indica il rapporto tra l’EBITDA (come infra definito) e il Valore della produzione (come infra definito) risultanti dal Conto Economico.
PFN	Indica la Posizione Finanziaria Netta risultante dallo Stato Patrimoniale consolidato predisposto dalla Società in conformità ai principi contabili nazionali, approvato e assoggettato a revisione contabile, relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 calcolato secondo le modalità di seguito descritte. La PFN indica il

risultato delle seguenti voci, come definite ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile:

- (-) la voce IV - Disponibilità Liquide;
- (-) le voci III 5) e III 6) – Strumenti finanziari derivati attivi e Altri titoli;
- (+) le voci D1 e D2 – Obbligazioni e obbligazioni convertibili;
- (+) la voce D 4 - Debiti verso banche, correnti e non correnti;
- (+) la voce D 5 - Debiti verso altri finanziatori, correnti e non correnti;
- (+) la voce D 8 - Debiti rappresentati da titoli di credito;
- (+) Eventuali debiti di natura commerciale scaduti da oltre 180 giorni;
- (+) Eventuali debiti di natura commerciale (anche non scaduti da oltre 180 giorni) per i quali è stato concordato un piano di rateazione.
- (+) Debiti residui per contratti di leasing;
- (+) Eventuali debiti tributari non correnti rateizzati

2. Maturazione dei Diritti di Opzione

2.1. Le Opzioni assegnate ai Beneficiari matureranno (i) nelle percentuali e al raggiungimento degli obiettivi di seguito previsti in relazione a ciascun Periodo di Riferimento, e (ii) a condizione che l'EBITDA Margin per ciascun esercizio di riferimento risulti pari almeno al 15%.

2024	
Target EBITDA	% Opzioni
Inferiore a Euro 11,7 milioni	Non matura alcun Diritto di Opzione
Maggiore o uguale a Euro 11,7 milioni	25%
Maggiore o uguale a Euro 11,9 milioni	33,33%

2025	
Target EBITDA	% Opzioni
Inferiore a Euro 14,1 milioni	Non matura alcun Diritto di Opzione
Maggiore o uguale a Euro 14,1 milioni	25%
Maggiore o uguale a Euro 14,5 milioni	33,33%

2026	
Target EBITDA	% Opzioni
Inferiore a Euro 17,6 milioni	Non matura alcun Diritto di Opzione
Maggiore o uguale a Euro 17,6 milioni	25%
Maggiore o uguale a Euro 18,4 milioni	33,33%

2.2. Fermo restando quanto sopra, qualora le Opzioni relative ad uno o più Periodi di Riferimento diversi dal Terzo Periodo di Riferimento non dovessero maturare, le Opzioni relative a tali Obiettivi potranno maturare congiuntamente alle Opzioni relative all'obiettivo del Terzo Periodo di Riferimento, al raggiungimento degli obiettivi di EBITDA e nelle percentuali complessive di seguito indicati e a condizione che l'EBITDA Margin di ciascuno dei Periodi di Riferimento non sia inferiore al 15%.

EBITDA Cumulato	
Target EBITDA	% Opzioni
Inferiore a Euro 43,4 milioni	Non matura alcun Diritto di Opzione
Maggiore o uguale a Euro 43,4 milioni	75%
Maggiore o uguale a Euro 44,8 milioni	100%

2.3. La maturazione delle Opzioni (ivi incluso nelle ipotesi di Good Leaver o di accelerazione previste dal Regolamento) è in ogni caso condizionata, altresì, alla circostanza che il rapporto tra PFN e EBITDA registrato nell'esercizio precedente a quello di maturazione delle Opzioni sia pari o inferiore a 2x.